



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 232 LEGISLATURA N. X

delibera

82

DE/PR/SAS Oggetto: L.R. n. 13/2003 art. 3 comma 2 lett. c) punto 3 -
0 NC Direttiva vincolante per gli enti del SSR in materia
di spesa del personale

Prot. Segr.
85

Lunedì 28 gennaio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI	Presidente
- ANNA CASINI	Vicepresidente
- MANUELA BORA	Assessore
- LORETTA BRAVI	Assessore
- FABRIZIO CESETTI	Assessore
- MORENO PIERONI	Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI	Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: L.R. n. 13/2003 art. 3 comma 2 lett. c) punto 3- Direttiva vincolante per gli enti del SSR in materia di spesa del personale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal dirigente della Posizione Risorse Umane e formazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione risorse Umane e Formazione e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sanità;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

D E L I B E R A

di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. c) punto 3 della legge regionale n. 13/03, la direttiva vincolante in materia di contenimento della spesa del personale per i Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah Giraldi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), nel definire il quadro economico di compatibilità entro il quale devono essere programmate le assunzioni di personale, a valere sul triennio 2010-2012 prevede che «Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni...omissis»

L'art. 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come sostituito dall'art. 1, comma 584 lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1 comma 454 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, prevede che le disposizioni di cui all'art. 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020 e che «Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'art. 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico ed abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo, fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'art. 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009».

L'articolo 3, comma 2, lett. c), punto 3 della legge regionale 20 giugno 2003 n. 13 prevede che la Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo in materia di sanità, impartisce direttive per i Direttori generali per il controllo della spesa.

In tale contesto normativo la Regione Marche con la deliberazione n.1160 del 01/08/2011, come confermata dalla deliberazione n. 1156 del 29/7/2013 e con la deliberazione n. 1161 del 01/08/2011 ha stabilito, per gli anni 2011/2012/2013, le manovre di graduale contenimento dei costi del personale già avviate con le precedenti deliberazioni di assegnazione dei budget, adottando anche specifiche azioni di contenimento delle spese degli apparati amministrativi e del personale in applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 9 del decreto legge n. 78/10 convertito con modificazioni in legge n. 122/2010.

La deliberazione n. 1696 del 03/12/2012 ha fissato, per gli anni 2012-2014, l'obiettivo di diminuzione complessiva della spesa del SSR con azioni limitative del turn over, in coerenza con le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazione in legge n. 135/2012.

Successivamente con deliberazione n. 551 del 17/4/2013 la Giunta regionale ha definito, in applicazione dell'articolo 12 lett. b) del Patto per la salute 2010-2012 ed in esecuzione della deliberazione n. 1696/2012, i parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli enti del SSR.

Con DGR n. 977 del 7/8/2014 la Giunta regionale ha impartito la direttiva vincolante per gli enti del SSR in materia di contenimento della spesa del personale per gli anni 2014 e 2015.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con DGR n. 1219 del 27/10/2014, modificativa della DGR n. 1345/2013, relativa al riordino delle reti cliniche, è stata altresì modificata per gli enti del SSR la deliberazione n. 551/2013, che definiva il numero complessivo per azienda delle strutture semplici e complesse in attuazione dei parametri del Comitato Lea. Con DGR n. 159 del 29/2/2016, n. 1554 del 19/11/2018 e n. 1623 del 27/11/2018 sono stati approvati i provvedimenti di attuazione del DM 70/2015 concernente l'adeguamento agli standard qualitativi strutturali tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.

Il Sistema Sanitario regionale nell'arco temporale successivo all'annualità 2004 è stato oggetto di rilevanti azioni di riordino istituzionale finalizzate all'efficientamento del sistema per il conseguimento di economie di gestione e miglioramento dell'offerta sanitaria ai cittadini.

In particolare si richiamano:

- La Legge 3 agosto 2009 n. 117 ha sancito il distacco dei comuni della Valmarecchia dalla Regione Marche alla Regione Emilia Romagna con assegnazione del relativo personale alla USL di Rimini;
- La Legge Regionale n. 21 del 22 settembre 2009 ha istituito l'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", che nasce con l'incorporazione dell'Azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro e del Ospedale Santa Croce di Fano dell'ASUR - Zona territoriale n. 3;
- La L.R. 17/2011 ha istituito n. 5 Aree vaste articolazioni dell'Asur accorpando le n. 13 Zone Territoriali razionalizzando il sistema e riducendo i costi degli organi direzionali;
- In applicazione della DGR 1200/2013 "Disposizioni per la riorganizzazione territoriale del sistema di allarme sanitario" l'Asur ha acquisito l'attività di gestione delle quattro centrali operative territoriali e della centrale operativa regionale subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell' A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona e dell'A.O. Marche Nord rispettivamente con decorrenza 1/11/2014 e 1/1/2015;
- In attuazione della DGR n. 1696/2012 e 735/2013 ed in coerenza con il piano Socio sanitario 2012/2014 l'Asur ha acquisito con decorrenza 1/11/2014 la complessiva gestione del Servizio SERT dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona;
- La L.R. 4 dicembre n. 34 del 2017 a decorrere dal 1 gennaio 2018 ha incorporato il Presidio Ospedaliero "SS. Benvenuto e Rocco" di Osimo, ramo d'attività dell'Asur - Area Vasta n. 2 , nell'Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico (INRCA) di cui alla L.R. 21/2006;
- La L.R. n. 31/2018 all'art. 2 nel definire il trattamento economico dei Direttori di Area Vasta ha ridotto l'importo dei compensi erogati in precedenza .

Nel periodo dal 2004 ad oggi la configurazione organizzativa delle aziende e la diversificazione dell'offerta sanitaria con specializzazione dei servizi resi ai cittadini rende non più coerente riferire a ciascuna azienda l'originario tetto del personale 2004 ridotto dell'1,4% .

A seguito di specifica interlocuzione con il Ministero dell'Economia e Finanze, in sede di verifica dell'adempimento ag) "contenimento della spesa del personale" le aziende hanno rettificato il valore del dato del costo del personale dell'anno 2004, base di calcolo per la definizione del vincolo di tetto del personale, sulla base della revisione del metodo di rilevazione delle voci del Conto annuale analiticamente riepilogate nella nota prot. n. 82861 del 26/10/2016 del Ministero dell'Economia e Finanze e portando in riduzione il costo del personale in servizio nelle strutture della Valmarecchia, transitato dalla Regione Marche alla Emilia Romagna in applicazione della legge 3 agosto 2009 n. 117 sopracitata . Tali rettifiche sono state certificate dalle aziende con specifiche note e trasmesse al Ministero con nota prot. n. 40 del 5/10/2017.

Pertanto il dato del costo del personale relativo all'anno 2004 e il tetto del personale ai fini della verifica del vincolo di cui all'art. 2 commi 71,72,73 della legge n. 191/2009 è risultato così rideterminato:

8



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Azienda	Costo personale ANNO 2004	Tetto personale 2004 - 1,4%
ASUR	636.680	627.766
AOU OSP. RIUNITI	142.548	140.552
AO MARCHE NORD	94.638	93.313
INRCA	57.249	56.448
TOTALI	931.115	918.079

I suddetti dati storici non tengono conto dell'evoluzione degli ambiti aziendali ridefiniti dalla programmazione regionale dal 2004 ad oggi e della correlata necessità di redistribuzione del fabbisogno di personale a parità di spesa.

Si aggiunga inoltre la diversificazione dell'impatto in termini di assunzioni tra le aziende derivante dall'applicazione del dlgs n. 161/2014 in materia di orario di lavoro e dall'emergenza sisma, anche esso diversificato secondo la mission di ciascuna azienda.

Negli ultimi anni infatti, considerato che la Regione Marche e tutti gli Enti del SSR hanno garantito l'equilibrio economico, al fine di rispondere al fabbisogno della popolazione sono state riorganizzate le strutture già esistenti, sono stati previsti servizi e centri di alta specialità a valenza regionale (ad es. il centro trapianti, fibrosi cistica, diabetologia pediatrica, l'unità spinale, centro malattie neuromuscolari, procreazione medicalmente assistita, cardiocirurgia pediatrica, elisoccorso, solo per citarne alcune) sia per attività programmata che per attività di emergenza urgenza e sono stati attuati progetti d'interesse nazionale appositamente finanziati. Tali innovazioni sono tutte avvenute con processi di ottimizzazione nell'ambito delle invariate capacità di spesa.

E' necessario pertanto che i vincoli di spesa del personale imposti alle singole aziende ed enti del SSR vengano aggiornati rispetto alla situazione del 2004 considerando l'effettivo fabbisogno aziendale necessario a garantire i LEA.

Quanto sopra nell'ambito della più ampia competenza della Regione di organizzare e regolamentare i servizi e le attività destinate alla tutela della salute ed alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini del proprio territorio e di fissare i criteri di finanziamento delle aziende sulla base delle risorse disponibili, come precisato dalla circolare n. 35 del 13/12/2018 a firma congiunta del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute.

Tenuto quindi a riferimento l'incremento/decremento del costo del personale nel periodo successivo al 2004 correlato alla mission aziendale di cui il personale è la leva primaria per il raggiungimento degli obiettivi assegnati agli Enti del SSR, con le Direzioni Generali è stata condivisa la seguente rideterminazione del vincolo di spesa:

ENTE	COSTO PERSONALE ANNO 2004	TETTO 2004 - 1,4%	NUOVO TETTO DI PERSONALE
ASUR	636.680	627.766	610.279
AOU OSP. RIUNITI	142.548	140.552	156.700
AO MARCHE NORD	94.638	93.313	95.100
INRCA	57.249	56.448	56.000
TOTALI	931.115	918.079	918.079



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Gli Enti del SSR sono tenuti ad attivare le previste relazioni sindacali ai fini della definizione delle politiche occupazionali nei limiti delle risorse stabilite nella tabella di cui sopra.

A livello regionale è attivato presso il Servizio Sanità un tavolo di monitoraggio con gli Enti del SSR e le OO.SS. avente ad oggetto le politiche occupazionali anche in relazione agli effetti derivanti dall'applicazione del d.m. 70/2015 e al fabbisogno dei servizi del territorio.

Al fine di monitorare in corso d'anno il rispetto dei vincoli di spesa del personale, le Aziende ed Enti del SSR trasmetteranno, su richiesta del Servizio Sanità e nei tempi ivi previsti, la rilevazione della spesa secondo i parametri fissati dal Ministero dell'Economia e finanze per la verifica dell'adempimento ag).

In caso di scostamento l'Ente adotta in tempo utile tutte le misure necessarie al fine del puntuale rispetto del tetto di spesa.

Azioni di riorganizzazione delle attività degli Enti del SSR e/o disposizioni degli organi competenti potranno comportare la revisione dei tetti soprastabiliti.

In data 8 gennaio 2019 le OO.SS. del Comparto sanità, della Dirigenza medica veterinaria sanitaria professionale tecnica ed amministrativa e in applicazione della DGR n. 149/2014 le Confederazioni CGIL CISL e UIL sono state informate del contenuto della direttiva stessa.

Con successiva mail del 8 gennaio è stata loro trasmessa bozza dell'atto deliberativo, sul cui contenuto hanno presentato alcune proposte inerenti le relazioni sindacali di cui si è tenuto conto.

Ciò premesso, si propone alla Giunta regionale di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. c) punto 3 della legge regionale n. 13/03, la direttiva vincolante in materia di spesa del personale per i Direttori generali delle aziende ed Enti del SSR finalizzata alla redistribuzione del vincolo di spesa del personale ed alla definizione dei tetti di spesa aziendali atualizzati in base alle specificità aziendali ed alle modifiche organizzative intervenute come riportato nell'allegato A alla presente deliberazione.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Responsabile del procedimento
Rodolfo Pasquini

PARERE DEL DIRIGENTE P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio della regione.

Il Dirigente
Rodolfo Pasquini



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente
Lucia Di Furia

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 2 di allegati.

Il Segretario della Giunta
Deborah Giraldi

8



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato "A"

L'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), nel definire il quadro economico di compatibilità entro il quale devono essere programmate le assunzioni di personale, a valere sul triennio 2010-2012 prevede che «Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni...omissis»

L'art. 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come sostituito dall'art. 1, comma 584 lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1 comma 454 della L. n. 27 dicembre 2017 n. 205, prevede che le disposizioni di cui all'art. 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020 e che «Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'art. 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico ed abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo, fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'art. 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009».

Considerato che i vincoli imposti alle aziende ed enti del SSR non risultano più coerenti agli incrementi/decrementi del costo del personale verificatisi successivamente all'annualità 2004 a seguito delle modifiche intervenute rispetto agli ambiti di attività degli Enti e che il Tavolo degli adempimenti previsto dall'art. 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 verifica il rispetto del vincolo di spesa del personale a livello regionale, il tetto di spesa del personale pari all'ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4, pari per la Regione Marche ad € 918.079, è ridistribuito tra gli enti del SSR come segue:

ENTE	COSTO PERSONALE ANNO 2004	TETTO 2004 - 1,4% ATTUALE	NUOVO TETTO DI PERSONALE
ASUR	636.680	627.766	610.279
AOU OSP. RIUNITI	142.548	140.552	156.700
AO MARCHE NORD	94.638	93.313	95.100
INRCA	57.249	56.448	56.000
TOTALI	931.115	918.079	918.079

Gli Enti del SSR sono tenuti ad attivare le previste relazioni sindacali ai fini della definizione delle politiche occupazionali nei limiti delle risorse stabilite nella tabella di cui sopra.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A livello regionale, ai sensi dell'art. 3 c. 3 della LR 13/2003 verrà attivato presso il Servizio Sanità un tavolo di confronto e monitoraggio con gli Enti del SSR e le OO.SS. avente ad oggetto le politiche occupazionali anche in relazione agli effetti derivanti dall'applicazione del d.m. 70/2015 e al fabbisogno dei servizi del territorio, definendo congiuntamente uno specifico protocollo operativo.

Al fine di monitorare in corso d'anno il rispetto dei vincoli di spesa del personale, le Aziende ed Enti del SSR trasmetteranno, su richiesta del Servizio Sanità e nei tempi ivi previsti, la rilevazione della spesa secondo i parametri fissati dal Ministero dell'Economia e finanze per la verifica dell'adempimento ag).

In caso di scostamento l'Ente adotta in tempo utile tutte le misure necessarie al fine del puntuale rispetto del tetto di spesa.

Azioni di riorganizzazione delle attività degli Enti del SSR e/o disposizioni degli organi competenti potranno comportare la revisione dei tetti soprastabiliti.